ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 5

Divieti di entrata e uscita da un'azienda oggetto di sospetto per malattia

Oltre alle misure di cui all'articolo 4, nei confronti dell'azienda in cui si sospetti la presenza di un focolaio di afta epizootica, il veterinario ufficiale verifica l'applicazione del divieto, disposto su proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente, di ogni movimento in provenienza e a destinazione:

a) di carni o carcasse, prodotti a base di carne, latte o prodotti lattiero-caseari, sperma, ovuli o embrioni di animali delle specie sensibili, nonche' di mangimi per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane, pelli, setole o rifiuti, liquami, letame e di qualsiasi altra cosa in grado di trasmettere il virus dell'afta epizootica;

b) di qualunque specie animale anche se non sensibile all'afta epizootica;

c) di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda;

d) di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la Regione, in caso di difficolta' ad immagazzinare il latte nell'azienda, puo' autorizzarne un idoneo trattamento nell'azienda o il trasporto nello stabilimento piu' vicino ai fini della sua distruzione o dell'esecuzione di un trattamento che assicuri la distruzione del virus dell'afta epizootica; il trasporto del latte, che deve avvenire sotto controllo veterinario e in veicoli appositamente predisposti per evitare qualsiasi diffusione del virus della malattia, nonche' la relativa distruzione o il trattamento devono essere effettuati sotto controllo ufficiale. Su richiesta del veterinario ufficiale, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare, informandone il Ministero della salute, deroghe ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), disponendo contestualmente ogni necessaria precauzione per evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica. Le autorizzazioni in deroga ai divieti di cui ai commi 2 e 3, rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-5-divieti-di-entrata-e-uscita-da-un-azienda-oggetto-di-sospetto-per/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it